

cedente matrimonio ma non i figliastri ed i figli adottivi (articoli 1 e 7).-

1° e 2° figlio . . . .	£. 1.000	-	2° e 3° figlio . . . .	£. 1.600
3° e 4° " . . . .	" 2.500	-	4° e 5° " . . . .	" 4.000
5° e 6° " . . . .	" 5.500	-	6° e 7° " e oltre . . . .	" 6.000
1°2°3° " . . . .	" 2.000	-	2°3°4° " . . . .	" 3.100
3°4°5° " . . . .	" 5.000	-	4°5°6° " . . . .	" 7.000
5°6°7° " . . . .	" 8.500	-	6°7°8° figlio e oltre"	9.000

Inoltre l'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto che, in base al combinato disposto degli art.li 6 e 7 del Decreto 7 Marzo p.p. sopra specificato, i premi di natalità possano essere erogati anche per i figli naturali, riconosciuti all'atto della nascita o legittimati all'atto del matrimonio, ma che di tali figli non possa tenersi conto, a differenza di quelli nati da precedenti matrimoni, ai fini della graduazione del premio per l'ultimo nato.-

Facendo riferimento alla deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione in data 30/10/35 con la quale l'Amministrazione dell'Istituto assumeva a suo carico l'erogazione dei premi di natalità e di natalità nei riguardi dei propri impiegati, il Direttore Generale propone al Comitato Permanente e al Consiglio di Amministrazione di adottare i surriferiti provvedimenti per i dipendenti da questo Istituto.-

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con parere favorevole la suddetta proposta.-

o o o

c) AGGIUNTA DI FAMIGLIA AL PERSONALE FEMMINILE CONIUGATO IN

